



## COMUNICATO STAMPA n. 106/25

Lussemburgo, 3 settembre 2025

Sentenza del Tribunale nella causa T-553/23 | Latombe / Commissione

### **Protezione dei dati: il Tribunale respinge il ricorso diretto all'annullamento del nuovo quadro per il trasferimento di dati personali tra l'Unione europea e gli Stati Uniti**

*In tal modo, esso conferma che, alla data di adozione della decisione impugnata, gli Stati Uniti d'America garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione verso organizzazioni stabilite in tale paese*

La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea <sup>1</sup> e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) <sup>2</sup> sanciscono il diritto di ogni individuo alla protezione dei suoi dati personali. Su tali basi, e al fine di evitare che il livello di protezione conferito all'interno dell'Unione sia compromesso, il diritto derivato dell'Unione <sup>3</sup> stabilisce le norme applicabili ai trasferimenti internazionali di dati personali. Conformemente a tali norme, se la Commissione europea ritiene che un paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, i trasferimenti di dati personali verso tale paese possono aver luogo senza un'ulteriore autorizzazione, sulla base della decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione. Un siffatto quadro, istituito dalla decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione il 10 luglio 2023 (in prosieguo: la «decisione impugnata») <sup>4</sup>, esiste tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America. In passato, nelle sentenze Schrems I <sup>5</sup> e Schrems II <sup>6</sup>, la Corte ha annullato le due precedenti decisioni di adeguatezza <sup>7</sup> relative agli Stati Uniti, in quanto non garantivano un livello di tutela delle libertà e dei diritti fondamentali sostanzialmente equivalente a quello garantito dal diritto dell'Unione.

Orbene, il 7 ottobre 2022, gli Stati Uniti d'America hanno emanato un decreto presidenziale <sup>8</sup> che ha rafforzato le misure di tutela della vita privata che disciplinano le attività svolte dalle agenzie di intelligence con sede negli Stati Uniti. Tale decreto è stato completato da un regolamento del procuratore generale <sup>9</sup> che ha modificato le disposizioni che disciplinano l'istituzione e il funzionamento della Data Protection Review Court (corte incaricata del controllo della protezione dei dati, Stati Uniti d'America; in prosieguo: la «DPRC»). Dopo aver esaminato tali sviluppi normativi negli Stati Uniti, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, che istituisce il nuovo quadro transatlantico di flussi di dati personali tra l'Unione e gli Stati Uniti.

In tale contesto, il sig. Philippe Latombe, cittadino francese, utente di diverse piattaforme informatiche che raccolgono i suoi dati personali e li trasferiscono negli Stati Uniti, ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione impugnata. A suo avviso, la DPRC non è né imparziale né indipendente, ma dipendente dal potere esecutivo. Inoltre, esso ritiene che la prassi delle agenzie di intelligence di tale paese, consistente nel raccogliere in blocco dati personali in transito dall'Unione senza previa autorizzazione di un giudice o di un'autorità amministrativa indipendente, non sia disciplinata in modo sufficientemente chiaro e preciso e sia quindi illegittima.

**Il Tribunale respinge il ricorso di annullamento.**

Per quanto riguarda, in primo luogo, la DPRC, il Tribunale constata, in particolare, che dal fascicolo risulta che la

nomina dei giudici della DPRC e il funzionamento di quest'ultima sono accompagnati da varie garanzie e condizioni dirette ad assicurare l'indipendenza dei suoi membri. Inoltre, da un lato, i giudici della DPRC possono essere revocati solo dal procuratore generale e unicamente per un motivo valido e, dall'altro, il procuratore generale e le agenzie di intelligence non possono ostacolare o influenzare indebitamente il loro lavoro.

Il Tribunale rileva inoltre che, ai sensi della decisione impugnata, la Commissione è tenuta a seguire in modo permanente l'applicazione del contesto normativo sul quale essa si fonda. Pertanto, se il contesto normativo in vigore negli Stati Uniti al momento dell'adozione della decisione impugnata cambia, la Commissione può decidere, ove necessario, di sospendere, modificare o abrogare la decisione impugnata o di limitarne l'ambito di applicazione.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale respinge il motivo vertente sulla mancanza di indipendenza della DPRC.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la raccolta in blocco di dati personali, il Tribunale sottolinea in particolare che nessun elemento nella sentenza Schrems II suggerisce che essa debba essere obbligatoriamente oggetto di un'autorizzazione preventiva rilasciata da un'autorità indipendente. Da tale sentenza risulta invece che la decisione che autorizza una siffatta raccolta deve, come minimo, essere oggetto di un controllo giurisdizionale *a posteriori*. Nel caso di specie, dal fascicolo risulta che il diritto degli Stati Uniti assoggetta le attività di intelligence dei segnali svolte dalle agenzie di intelligence degli Stati Uniti alla sorveglianza giudiziaria *a posteriori* della DPRC. Di conseguenza, secondo il Tribunale, non si può ritenere che la raccolta in blocco di dati personali effettuata dalle agenzie di intelligence americane non soddisfi i requisiti derivanti dalla sentenza Schrems II al riguardo e che il diritto degli Stati Uniti non garantisca una tutela giuridica sostanzialmente equivalente a quella garantita dal diritto dell'Unione.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale respinge il motivo concernente la raccolta in blocco dei dati personali e, pertanto, il ricorso nel suo insieme.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

**IMPORTANTE:** Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



<sup>1</sup> L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta.

<sup>2</sup> L'articolo 16, paragrafo 1, del TFUE.

<sup>3</sup> [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

<sup>4</sup> [Decisione di esecuzione \(UE\) 2023/1795](#) della Commissione del 10 luglio 2023 a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sul livello di protezione adeguato dei dati personali nell'ambito del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali.

<sup>5</sup> Sentenza del 6 ottobre 2015, Schrems (Schrems I), [C-362/14](#) (v. anche comunicato stampa n. [117/15](#)).

<sup>6</sup> Sentenza del 16 luglio 2020, Facebook Ireland e Schrems (Schrems II), [C-311/18](#) (v. anche comunicato stampa n. [91/20](#)).

<sup>7</sup> [Decisione 2000/520/CE](#) della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti; e [decisione di esecuzione \(UE\) 2016/1250](#) della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy.

<sup>8</sup> L'Executive Order 14086 (decreto presidenziale n. 14086).

<sup>9</sup> L'Attorney General Order 28 CFR Part 201 (regolamento del procuratore generale 28 CFR Part 201).